

Allegato "C" al n. 9152/4876 di repertorio
STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO BANCO
BUILDING

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA

1.1 E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "BANCO BUILDING ODV", in seguito denominata con l'acronimo ODV. Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 I contenuti e la struttura della ODV sono ispirati ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita della ODV stessa.

1.3 La ODV ha durata illimitata.

Art. 2 - SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

2.1 La ODV ha sede in Milano. Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede nell'ambito della stessa città possono essere decisi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della ODV, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'ODV.

Art. 3 – FINALITA'

3.1 La ODV è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a); e); n) ed u) del D. Lgs 117/2017. Le attività di interesse generale sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'azione di volontariato dei propri soci che prestano la loro opera in modo spontaneo e gratuito.

3.2 La ODV svolgerà la sua attività prevalentemente sul territorio italiano.

3.3 La ODV intende operare sostenendo ed aiutando le Opere di carità e le organizzazioni no-profit che promuovono a titolo indicativo e non esaustivo, l'assistenza sanitaria, l'educazione, l'istruzione, la cura e la formazione della persona umana in tutti i suoi aspetti.

3.4 Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, la ODV svolgerà la propria attività mediante il reperimento in forma gratuita o a prezzi simbolici, o comunque largamente inferiori al valore di mercato, delle seguenti tipologie di beni che verranno poi donati ad altre organizzazioni non profit:

- in via prioritaria prodotti per l'edilizia, arredi e complementi di arredo; a mero titolo indicativo e non esaustivo: laterizi, piastrelle, sanitari, strutture prefabbricate infissi, tubature, serramenti, vernici, materiale elettrico, idraulico ed ogni

altro prodotto funzionale alla costruzione di edifici o piccole opere infrastrutturali, armadi, sedie, scrivanie, letti, elettrodomestici ed attrezzature di cucina, stoviglie etc.

- in via subordinata: prodotti tessili, giocattoli, stoviglie, vestiario cartoleria, attrezzature e beni strumentali ed ogni altro prodotto non deperibile che venisse offerto e di cui vi fosse richiesta da parte dei beneficiari.

3.5 La ODV potrà inoltre sostenere e finanziare progetti specifici; per tali Progetti potranno essere adottate iniziative di fund raising nonché raccolte private e pubbliche di fondi di ogni genere nel rispetto della normativa vigente, da sviluppare mediante eventi e iniziative sportive, culturali, mediatiche e tutte le manifestazioni che attirino il ricevimento di contributi di ogni genere e la sensibilizzazione ai problemi affrontati dalla ODV. La ODV tramite accordi con imprese edili, artigiani, volontari etc. potrà organizzare, oltre che il reperimento e l'invio del materiale, anche la progettazione e la costruzione totale o parziale delle opere individuate anche tramite scuole/lavoro.

3.6 La ODV, inoltre, potrà promuovere la nascita di associazioni analoghe in ogni parte del mondo, stimolando l'interessamento degli Enti Pubblici e lo sviluppo in ogni paese di una legislazione che tuteli la solidarietà concreta e la sussidiarietà come modalità di affronto dei problemi dello sviluppo e della assistenza. In particolare la ODV si farà parte attiva di ciò nei paesi U.E. al fine di creare un network per la creazione di sinergie e collaborazioni.

3.7 La ODV potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nei modi e nei limiti della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Le modalità di funzionamento, la disciplina della raccolta e dell'invio dei beni, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle iniziative dell'ente potranno essere disciplinate da un regolamento che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci.

3.8 La ODV può svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

3.9. La ODV, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

3.10. Al fine di svolgere le proprie attività la ODV si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art.4 –SOCI DELLA ODV

4.1 Sono soci dell'ODV coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione (soci

fondatori). Possono inoltre associarsi tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e condividendone lo spirito e gli ideali, desiderano contribuire concretamente, attraverso il lavoro volontario o l'effettuazione di erogazioni liberali, alla sua attività (soci ordinari).

Gli aspiranti soci ordinari, ognuno dei quali deve essere presentato da almeno due soci già esistenti, chiedono di far parte della ODV per mezzo di istanza scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione della istituzione interessata.

4.2 Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi della ODV.

4.3 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto della ODV. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande degli aspiranti soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. L'accoglimento della istanza deve avvenire all'unanimità e ad essa fa seguito l'iscrizione al registro dei soci.

4.4 I soci cessano di appartenere alla ODV:

- per dimissioni volontarie
- per decesso
- per esclusione

4.5 L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, dopo un richiamo scritto, non ottempera al dovere di sostenere la ODV secondo le modalità (lavoro o erogazioni) dichiarate nell'atto della domanda di associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda nei termini al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

4.6 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede la mancata ammissione o l'esclusione del socio dovrà essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente della ODV. Il Collegio dei Garanti o l'Assemblea deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è definitiva e inappellabile.

4.7. I soci recedenti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla ODV, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della stessa.

4.8. I soci che dichiarano di sostenere la ODV con erogazioni possono contribuire alle spese annuali della ODV con un contributo ulteriore in denaro che ha la caratteristica di maggior quota associativa. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo, che può altresì esentare e/o ridurre la quota per i soci il cui contributo in termini di lavoro volontario risulta essere significativo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

4.9. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dalla Assemblea. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Art. 5 – SOCI – DIRITTI E DOVERI

5.1. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti della ODV.

5.2. I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega nelle Assemblee stesse al fine di approvare i bilanci, deliberare le modifiche statutarie, nominare gli organi direttivi. In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 24 del CTS, potranno partecipare ed avere diritto al voto solo i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi antecedenti la data di convocazione della Assemblea. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di n° 2 deleghe;
- di impugnare le delibere dell'Assemblea;
- di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali la ODV intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dalla ODV;
- di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- di usufruire di tutti i servizi della ODV;
- di informazione e accesso ai libri sociali ed agli atti della ODV;
- di recesso in qualsiasi momento
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore della ODV

5.3 I soci hanno l'obbligo

- di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di svolgere le attività preventivamente concordate contribuendo nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la loro opera gratuita e volontaria secondo gli indirizzi degli organi dell'ODV;
- di versare regolarmente la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo;
- di svolgere le attività prevalentemente concordate o deliberate dagli organi sociali;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità della ODV.

Art. 6 - I VOLONTARI

6.1 La ODV può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; i volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro.

6.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario mentre possono essere rimborsate da ODV le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

6.3 La ODV è tenuta a stipulare una polizza assicurativa contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.7 – ORGANI SOCIALI DELLA ODV

7.1 Organi della ODV sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

7.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi, se nominati:

- Comitato Tecnico;
- Organo di controllo;
- Collegio dei Garanti;

7.3 Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai componenti dell'Organo di Controllo che rientrano tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile possono essere corrisposti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea dei soci costituisce momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della ODV, ed è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali così come determinate dal Consiglio Direttivo. Ognuno dei soci ha diritto ad un voto.

8.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

8.3 L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:

- l'eventuale approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti e proposte dal Consiglio Direttivo.

8.4 L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo,

- all'eventuale nomina e revoca dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti;
- all'approvazione, in seduta straordinaria, delle modifiche statutarie, e dell'eventuale scioglimento della ODV;
- alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione dell'ODV;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- alla ratifica dei provvedimenti di competenza della Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo sottoponga alla sua attenzione;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di fusione, scissione, trasformazione o di scioglimento della ODV.

8.6 Per le deliberazioni di cui al punto 8.5. sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 16.

8.7 L'Assemblea viene convocata almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta inviata per posta ordinaria, posta elettronica, fax o qualunque altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione. Il socio, nella domanda indicherà l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui inviare l'avviso di convocazione. Sarà sua cura comunicare al Consiglio Direttivo della ODV l'eventuale modifica degli stessi. Nel caso in cui la ODV pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l'Assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. Infine, in alternativa alle precedenti modalità di convocazione, l'Assemblea può essere convocata mediante pubblicazione dell'avviso, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, sul sito web il cui indirizzo sia stampato sul modulo di richiesta di adesione alla ODV e comunicato ai soci in caso di variazione.

8.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati.

8.10 Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo due soci.

8.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere e sottoscrivere il verbale. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. In accordo all'art. 24, comma 4 del CTS, l'intervento in assemblea può essere valido anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può essere effettuata anche per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 La ODV è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri nominati dall'Assemblea tra i propri componenti, comunque da definirsi in numero dispari.

9.2. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.3 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Entro tale scadenza deve essere predisposta ed effettuata la ricostruzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci.

9.4 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ed è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

9.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

9.7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza ed è validamente costituito quando maggioranza dei suoi membri è presente di persona oppure in video o teleconferenza nel qual caso tali membri dovranno essere riconosciuti dal Presidente e dal Segretario. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ove nominato, o dal consigliere più anziano di età.

9.8 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

9.9 Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei soci.

9.10 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunion-

ne, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, via fax o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrato almeno un giorno prima della data prevista per la riunione.

9.11 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano alla Assemblea. Il Consiglio ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno dei suoi membri. Il Consiglio può affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.

9.12 In particolare compete al Consiglio Direttivo:

- elaborare gli indirizzi e le direttive generali della ODV da sottoporre all'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dalla Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività della ODV da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- definire l'ammontare della quota associativa;
- predisporre e sottoporre all'attenzione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sulla gestione;
- nominare il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente o più Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci;
- predisporre il programma e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dalla ODV, il Direttore Operativo deliberandone i relativi poteri;
- nominare l'eventuale Comitato Tecnico.

9.12 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - PRESIDENTE

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

10.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale e generale della ODV nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle sue delibere e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla ODV;
- determina l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della ODV;
- visti i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, eventualmente sentito il Comitato Tecnico ove presente, e vista la disponibilità di beni e prodotti richiesti, individua i progetti da sostenere e provvede a mettere in comunicazione gli enti donatori con i beneficiari;
- presiede l'eventuale Comitato Tecnico;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la ODV davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- può aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- custodisce somme e valori della ODV ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità;
- cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri della ODV. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali del Consiglio Direttivo ed un libro dei soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno diritto di chiederne, a loro spese, estratti;
- esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'ODV;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.3 Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente, ove nominato, o del consigliere più anziano di età, fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – COMITATO TECNICO

11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico di supporto nelle scelte e viene Presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo delegato.

11.2 Il Comitato Tecnico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e decade unitamente al Consiglio Direttivo. Qualora decorressero gravi motivi, il Consiglio Direttivo può revocare il Comitato Tecnico con la medesima maggioranza.

11.3 Spetta al Comitato Tecnico fornire al Consiglio Direttivo un supporto tecnico nella scelta, nella valutazione e nella individuazione delle priorità in relazione alle

opere da sostenere, ai paesi da privilegiare e alle modalità di raccolta fondi e beni da utilizzarsi nell'attività della ODV.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

12.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

12.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

12.6 Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Art. 13 – COLLEGIO DEI GARANTI

13.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, che durano in carica tre anni. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti nominati scadono con gli altri componenti.

13.2 Il Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e la ODV o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità e il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 – PATRIMONIO ED ENTRATE

14.1 Il patrimonio della ODV, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra tipologia di entrata viene utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- fondo di dotazione;
- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della ODV; donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati ad incrementare il patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

14.2 Le entrate della ODV sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, 5 per mille;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti alla ODV a qualunque titolo;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

14.3 È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 15 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

15.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale sulla attività svolta nell'esercizio; tali documenti vengono sottoposti all'approvazione della Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La relazione di accompagnamento al bilancio deve documentare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. Il bilancio deve essere portato a conoscenza dell'Organo di Controllo, ove nominato, almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.

15.2 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede della ODV a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

15.3. Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'ODV ha l'obbligo di redigere ed approvare il Bilancio Sociale.

Art.16 – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELLA ODV

16.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate dal Consi-

glio Direttivo o da almeno un decimo dei soci alla Assemblea Straordinaria. Le relative deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'ODV per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

Art.17 – DISPOSIZIONI FINALI

17.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore di cui al Dlgs. 117/2017 e successive modifiche.

F.to Pasero Silvio

F.to Carlo Saggio notaio